



Milano, 23 dicembre 2024

A mezzo pec

Spett.le  
**Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente**  
**- ARERA**

[ragioneria@pec.arera.it](mailto:ragioneria@pec.arera.it)  
[protocollo@pec.arera.it](mailto:protocollo@pec.arera.it)

e p.c.  
Spett.le  
**Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano**

[ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it)  
[milano@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:milano@mailcert.avvocaturastato.it)

**Oggetto: Notifica per pubblici proclami ex artt. 41, 49 e 52 c.p.a. mediante pubblicazione sul sito web istituzionale dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente - ARERA** autorizzata con Ordinanza n. 3108/2024 pubblicata in data 11.11.2024 dal TAR Lombardia – Milano, Sez. I nell’ambito del giudizio rubricato al RG. n. 1104/2024 proposto da Alperia Smart Services S.r.l. contro l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente – ARERA e dandone notificazione al Ministero dell’ambiente e della Sicurezza Energetica - MASE, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e ad Alperia Ecoplus S.r.l..

\* \* \*

Il sottoscritto Avv. Francesco Piron (C.F. PRNFNC69H28D325Y; Pec: francesco.piron@milano.pecavvocati.it), in qualità di procuratore e difensore di **Alperia Smart Services S.r.l.**, nel giudizio di trasposizione in sede giurisdizionale del Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica dalla stessa promosso contro l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti

e Ambiente – ARERA e dandone notificazione al Ministero dell’ambiente e della Sicurezza Energetica - MASE, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e ad Alperia Ecoplus S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, innanzi al TAR Lombardia – Milano, Sez. I nell’ambito del giudizio rubricato al RG. n. 1104/2024 provvede, in ottemperanza all’Ordinanza n. 3108/2024 pubblicata in data 11.11.2024 dal TAR Lombardia – Milano, all’integrazione del contraddittorio, chiedendo la disposta notifica per pubblici proclami ai sensi degli artt. 41, 49 e 52 c.p.a. del ricorso e dei motivi aggiunti, entrambi in formato integrale, mediante pubblicazione sul sito web istituzionale dell’ARERA, come di seguito indicati.

- **Quanto all’atto di costituzione per la trasposizione in sede giurisdizionale del Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica ex artt. 10 d.P.R. 1199/1971 e 48 c.p.a. depositato in data 17.05.2024**, Alperia Smart Services S.r.l. ha domandato l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia
  - della Deliberazione ARERA 638/2023/R/TLR del 28 dicembre 2023, recante “*Approvazione del metodo tariffario teleriscaldamento per il periodo transitorio (MTL-T)*” e relativo all’Allegato A, disciplinante il “*Metodo tariffario teleriscaldamento per il periodo transitorio 1 gennaio 2024 – 31 dicembre 2024 (MTL-T)*”, pubblicata sul sito istituzionale di ARERA in data 29 dicembre 2023;
  - nonché di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e/o consequenziale, ancorché allo stato non conosciuto, compresi l’Avviso di correzione errori materiali della Deliberazione ARERA 638/2023/R/TLR pubblicato sul sito istituzionale di ARERA in data 17 gennaio 2024, la Deliberazione ARERA 277/2023/R/TLR di “*Avvio di procedimento per l’adozione di provvedimenti in materia di regolazione tariffaria del servizio di teleriscaldamento*”, i documenti di consultazione ARERA DCO 388/2023/R/TLR e DCO 546/2023/R/TLR;
  - previa remissione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 10, co. 17, lett. e), del D.lgs. n. 102/2014, come modificato dall'art. 47 bis, co. 1, del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazione dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, per violazione degli artt. 3, 41, 77 co. 2, 117, co. 1, della Costituzione o, in subordine, previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ex art. 267, lett. b), TFUE.

Il Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica ex artt. 10 d.P.R. 1199/1971 e 48 c.p.a., trasposto in sede giurisdizionale avanti il TAR Lombardia – Milano, consta dei seguenti motivi di impugnazione:

**1° Motivo: *Illegittimità derivata per incostituzionalità manifesta dell'art. 10, co. 17, lett. e), del D.lgs. n. 102/2014, così come modificato dall'art. 47-bis della L. n. 41/2023 di conversione con modificazioni del D.L. n. 13/2023, di cui la Deliberazione 638/2023/R/TLR costituisce applicazione. Violazione degli artt. 3, 41, 77 co. 2, 117 co. 1, Cost.. Violazione e/o falsa applicazione della Direttiva 2006/123/CE; Violazione dei principi di proporzionalità, sussidiarietà e adeguatezza. Disparità di trattamento. Ingiustizia manifesta.***

Con il primo motivo di ricorso, Alperia Smart Services S.r.l. ha censurato l'intervento regolatorio previsto nella Delibera 638/2023/R/TLR, il quale troverebbe fondamento nel potere tariffario attribuito ad ARERA dal D.lgs. n. 102/2014, art. 10, co. 17, lett. e), come modificato dall'art. 47 bis (“Introduzione di una regolazione cost reflective delle tariffe del servizio di teleriscaldamento”) del D.L. n. 13/2023 convertito con modificazioni dalla L. n. 41/2023.

In tal modo, in sede di conversione del D.L. n. 13/2023 è stata inserita nella L. n. 41/2023, Parte II, Titolo II, Capo X (recante “Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure” strumentali all’attuazione del Piano e, in particolare, nelle “Misure di semplificazione per sostenere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”) una previsione nuova

che non era presente nel medesimo D.L. n. 13/2023, con conseguente illegittimità dell'art. 10, co. 17, D.lgs. n. 102/2014 per violazione dell'art. 77, co. 2, della Costituzione, da cui deriva l'illegittimità della Delibera 638/2012/R/TLR.

**2° Motivo: *Violazione e falsa applicazione dell'art. 10, commi 17, lett. e) e 18 del D.lgs. n. 102/2014; Violazione degli artt. 41, 97 Cost.. Violazione dei principi di ragionevolezza, certezza, e prevedibilità della regolazione. Difetto assoluto di istruttoria e difetto di motivazione. Contraddittorietà, illogicità ed ingiustizia manifeste. Sviamiento e/o carenza di potere.***

Con il secondo motivo di ricorso, Alperia Smart Services S.r.l. ha censurato la Delibera 638/2023/R/TLR, in quanto realizza una grave ed ingiusta penalizzazione degli esercenti il servizio di teleriscaldamento, che risultano pregiudicati da una irragionevole e sproporzionata applicazione del metodo del costo evitato per il cd. "periodo transitorio".

La Delibera gravata, non solo non raggiunge nessun risultato rispetto ad alcuno degli obiettivi avuti di mira dal Legislatore, ma determina viceversa un sicuro e grave danno agli operatori del settore.

Da un lato, infatti, l'applicazione del metodo tariffario approvato da ARERA comporta un notevole disallineamento tra i costi per lo svolgimento del servizio a carico degli operatori e le tariffe applicabili, che non consentono di assicurare l'economicità dell'attività svolta.

In particolare, il metodo tariffario approvato dall'ARERA per il periodo transitorio è tale da incidere sulla necessaria copertura dei costi sostenuti (nonché sulla congrua remunerazione degli investimenti), con grave pregiudizio della stessa libertà di iniziativa economica degli esercenti, oltre che della concorrenza del settore.

L'applicazione del vincolo ai ricavi per l'anno 2024 in base alla metodologia approvata da ARERA, anziché incentivare il ricorso a fonti ambientali più sostenibili e lo sviluppo del teleriscaldamento, determina una situazione di

incertezza e di indeterminatezza per gli operatori che prefigura contrazioni dei ricavi talmente rilevanti da determinare perdite d'esercizio (pregiudicando anche gli investimenti nel settore).

- **Quanto ai motivi aggiunti depositati in data 17.07.2024**, Alperia Smart Services S.r.l. ha domandato l'annullamento
  - della nota ARERA prot. 35175/2024 del 15.5.2024, con cui l'Autorità ha riscontrato la *“Istanza di chiarimenti in ordine all'interpretazione ed all'applicazione della Delibera 638/2023/R/tlr a valere a valere, in via subordinata, anche quale istanza di autotutela”* nella parte in cui ha confermato *in toto* l'interpretazione del metodo tariffario applicato nei sensi già censurati con il ricorso introduttivo, nonché nella parte in cui ha rigettato l'istanza di autotutela, ed infine in ogni parte ritenuta di interesse per l'odierna impugnativa; nonché, ove necessario,
  - del Documento per la Consultazione 214/2024/R/tlr del 28.5.2024 rubricato *“Orientamenti iniziali per la definizione del metodo tariffario per il servizio di teleriscaldamento”* (“DCO 214/2024”), in ogni parte ritenuta di interesse per l'odierna impugnativa; in ogni caso, sempre per l'annullamento,
  - della Deliberazione ARERA 638/2023/R/TLR del 28 dicembre 2023, recante *“Approvazione del metodo tariffario teleriscaldamento per il periodo transitorio (MTL-T)”* e relativo all'Allegato A, disciplinante il *“Metodo tariffario teleriscaldamento per il periodo transitorio 1 gennaio 2024 – 31 dicembre 2024 (MTL-T)”*, pubblicata sul sito istituzionale di ARERA in data 29 dicembre 2023;
  - nonché di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e/o consequenziale, ancorché allo stato non conosciuto, compresi l'Avviso di correzione errori materiali della Deliberazione ARERA 638/2023/R/TLR pubblicato sul sito istituzionale di ARERA in data 17 gennaio 2024, la Deliberazione ARERA 277/2023/R/TLR di *“Avvio di procedimento per l'adozione di provvedimenti in materia di regolazione tariffaria del servizio di teleriscaldamento”*, i documenti di consultazione ARERA DCO

388/2023/R/TLR e DCO 546/2023/R/TLR;

- previa remissione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, co. 17, lett. e), del D.lgs. n. 102/2014, come modificato dall'art. 47 bis, co. 1, del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazione dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, per violazione degli artt. 3, 41, 77 co. 2, 117, co. 1, della Costituzione o, in subordine, previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ex art. 267, lett. b), TFUE.

Successivamente all'adozione della Delibera ARERA 638/2023/R/tlr – Alperia Smart Services S.r.l. ha presentato istanza di chiarimenti in data 12.03.2024, a valere in subordine quale istanza di autotutela.

Con i motivi aggiunti, Alperia Smart Services S.r.l. ha quindi impugnato la nota ARERA prot. 35175/2024 del 15.05.2024, che ha riscontrato la suddetta istanza di chiarimenti, in quanto ARERA, nel chiarire che i ricavi da prendere in considerazione ai fini della corretta applicazione della deliberazione 638/2023/R/tlr devono essere individuati nei ricavi indicati nel bilancio della società che esercita il servizio di teleriscaldamento, escludendo la possibilità di dedurre gli importi del credito d'imposta dai suddetti ricavi, confermava *in toto* le modalità applicative del Vincolo dei ricavi (VR) di cui alla Delibera 638/2023/R/tlr, ed in particolare quanto disposto all'art. 8 della medesima Delibera, All. A, ai sensi del quale “*8.1 Le condizioni economiche di fornitura vigenti ante regolazione continuano a trovare applicazione nelle singole reti di teleriscaldamento se determinano dei ricavi inferiori o uguali al vincolo ai ricavi di cui al comma 4.1, calcolato con riferimento alle singole reti considerate. 8.2 Nel caso in cui i ricavi effettivamente conseguiti dall'esercente nell'anno 2024 risultino superiori al vincolo ai ricavi comunque determinato, i relativi scostamenti sono detratti dal vincolo ai ricavi per gli anni successivi, secondo modalità che saranno definite dall'Autorità con successivo provvedimento*”.

Sussisteva, quindi, la necessità e l'opportunità di arricchire all'originaria impugnativa anche la contestazione della nota ARERA prot. 35175/2024

del 15.5.2024, la quale sconta i medesimi vizi già denunciati con il ricorso straordinario trasposto in sede giurisdizionale, come sopra esposti.

Per quanto sopra premesso e considerato, si

### **CHIEDE**

a Codesta Spett.le Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente – ARERA, in ottemperanza all’Ordinanza n. 3108/2024 pubblicata in data 11.11.2024 dal TAR Lombardia – Milano Sez. I, di procedere alla immediata pubblicazione sul sito web istituzionale dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente - ARERA:

- dell’Ordinanza n. 3108/2024 pubblicata in data 11.11.2024 resa nell’ambito del giudizio rubricato al n. RG. 1104/2024;
- dell’atto di costituzione per la trasposizione in sede giurisdizionale del Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica ex artt. 10 d.P.R. 1199/1971 e 48 c.p.a. depositato in data 17.05.2024;
- dell’avviso di deposito dell’atto di costituzione in giudizio ex art. 10 D.P.R. n. 1199/1971 e art. 48 c.p.a. notificato in data 20.05.2024 e depositato in data 21.05.2024;
- dei motivi aggiunti al ricorso RG n. 1104/2024 notificati in data 08.07.2024 e depositati in data 17.07.2024.

Secondo quanto disposto dal Collegio della Sez. I del TAR Lombardia – Milano nell’Ordinanza n. 3108/2024 *“Rilevato che la ricorrente, che svolge il servizio di teleriscaldamento nell’Alto Adige, ha notificato il ricorso esclusivamente ad Alperia Ecoplus S.r.l.;*

*Ritenuto necessario: disporre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 c.p.a., l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli utenti finali del servizio di teleriscaldamento mediante notificazione per pubblici proclami nella forma della pubblicazione sul sito dell’ARERA del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, in formato integrale, su richiesta di parte ricorrente, da presentarsi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla ricezione della presente ordinanza;*

*disporre pertanto che ARERA, nel caso di richiesta di parte ricorrente proceda, nei cinque giorni successivi alla richiesta, alla pubblicazione sul proprio sito del ricorso e dei motivi aggiunti e non rimuova la pubblicazione sino al deposito della sentenza definitiva del presente giudizio;*

*stabilire che, entro il termine perentorio di quindici giorni dall'inizio della pubblicazione, andrà effettuato il deposito in giudizio della prova della effettuazione dell'integrazione del contraddittorio;*

*rinvviare la trattazione della causa all'udienza pubblica del 16 aprile 2025".*

**Si chiede, dunque, di fornire ad Alperia Smart Services S.r.l., tramite lo scrivente difensore, con ogni sollecitudine, attestato di prova e conferma della data di avvenuta pubblicazione** (da eseguire tempestivamente e comunque entro e non oltre 5 giorni dalla data di ricezione della presente richiesta) e ciò al fine di consentire di procedere al successivo deposito della prova della eseguita notifica entro e i 15 giorni successivi all'inserimento nel Vostro sito istituzionale, così come prescritto nella predetta Ordinanza.

Per la richiesta pubblicazione si trasmettono, unitamente alla presente comunicazione, i seguenti atti:

- 1) Ordinanza n. 3108/2024 pubblicata in data 11.11.2024 presente sul portale riservato del sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) nel fascicolo informatico del ricorso RG. n. 1104/2024 TAR Lombardia - Milano;
- 2) Atto di costituzione per la trasposizione in sede giurisdizionale del Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica ex artt. 10 d.P.R. 1199/1971 e 48 c.p.a. depositato in data 17.05.2024, presente sul portale riservato del sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) nel fascicolo informatico del ricorso RG. n. 1104/2024 TAR Lombardia - Milano;
- 3) Avviso di deposito dell'atto di costituzione in giudizio ex art. 10 D.P.R. n. 1199/1971 e art. 48 c.p.a. notificato in data 20.05.2024 e depositato in data 21.05.2024 presente sul portale riservato del sito [www.giustizia-](http://www.giustizia-)



[www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) nel fascicolo informatico del ricorso RG. n. 1104/2024 TAR Lombardia - Milano;

4) Motivi aggiunti al ricorso RG n. 1104/2024 notificati in data 08.07.2024 e depositati in data 17.07.2024 presenti sul portale riservato del sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) nel fascicolo informatico del ricorso RG. n. 1104/2024 TAR Lombardia – Milano.

Nell'interesse di Alperia Smart Services S.r.l. si dichiara sin d'ora la disponibilità a versare l'importo eventualmente necessario per le attività di pubblicazione sul sito istituzionale.

Distinti saluti

Avv. Francesco Piron